



CERM
Centro Risonanze
Magnetiche
FIRENZE

CONVENZIONE
TRA
IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

E
IL CENTRO DI RISONANZE MAGNETICHE

per lo svolgimento delle attività di Ricerca e Sviluppo relative al Progetto

“Instruct-ERIC”

FOE 2022

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (d’ora innanzi denominato CNR) in persona del suo Presidente, Prof.ssa Maria Chiara Carrozza, con sede legale in Roma, Piazzale Aldo Moro 7, cap. 00185 (codice fiscale 80054330586)

e

il Centro di Risonanze Magnetiche dell’Università degli Studi di Firenze (in seguito indicato CERM), con sede in Firenze, Via L. Sacconi 6, cap. 50019 Sesto Fiorentino (FI), rappresentato dalla Prof. Paola Turano in qualità di Presidente del CERM (codice fiscale 01279680480) e dalla Prof. Lucia Banci in qualità di responsabile scientifico del centro italiano di Instruct-ERIC.

d’ora innanzi denominati congiuntamente le "Parti"

PREMESSO CHE

Il CNR, in base al suo Statuto, è un Ente pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica generale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l’integrazione di discipline e tecnologie diffusive ed innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati.

Il CNR ha personalità giuridica di diritto pubblico, gode di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa, patrimoniale e contabile in attuazione degli articoli 9 e 33 della Costituzione e si dota di un ordinamento autonomo in conformità con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n.

213, nel seguito decreto di riordino, con il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, con l'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e con il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, nonché, per quanto non previsto dalle predette disposizioni, con il codice civile.

Il CNR svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all'ampliamento delle conoscenze nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con le università e con altri soggetti sia pubblici sia privati.

Il CNR per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e di ogni altra attività connessa, ivi compreso l'utilizzo economico dei risultati della ricerca propria e di quella commissionata, secondo criteri e modalità determinati con il regolamento di organizzazione e funzionamento, può:

- a) stipulare accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, sia nazionali che internazionali;
- b) partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, previa autorizzazione del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- c) promuovere la costituzione di nuove imprese conferendo personale proprio, anche in costanza di rapporto, nel rispetto della normativa vigente;
- d) partecipare alla costituzione ed alla conduzione anche scientifica di centri di ricerca internazionali, in collaborazione con analoghe istituzioni scientifiche di altri Paesi;
- e) commissionare attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali.

Il CERM è un centro dell'Università di Firenze a carattere nazionale e internazionale.

Il CERM si propone di:

- f) promuovere, sostenere, coordinare e condurre ricerche sia fondamentali che applicate di risonanza magnetica nucleare (NMR);
- g) facilitare la collaborazione scientifica nei propri settori di studio, sia a livello nazionale che internazionale;
- h) condurre ricerche originali per lo sviluppo e l'affinamento di nuove tecniche spettroscopiche;
- i) stimolare iniziative di divulgazione scientifica e di collaborazioni tecniche e scientifiche interdisciplinari;

Al fine di realizzare i propri scopi, il CERM:

- j) procede all'acquisizione ed alla gestione di grandi attrezzature scientifiche oltre che all'allestimento dei laboratori di supporto;
- k) può ospitare e gestire grandi attrezzature scientifiche eventualmente presenti nell'Università di Firenze anche in seguito a rapporti convenzionali con altri enti (convenzioni Università, CNR, centri e consorzi interuniversitari);
- l) promuove, mediante la concessione di borse di studio e di ricerca, la formazione nel settore delle Risonanze Magnetiche.

La tecnica NMR è particolarmente adatta per la caratterizzazione strutturale di biomolecole e loro complessi e delle loro proprietà dinamiche, per lo studio funzionale di processi cellulari direttamente nella cellula vivente, per la determinazione del profilo metabolico a livello cellulare, tissutale o di organismo.

Nel Luglio 2017, si è giunti alla costituzione di un consorzio ERIC (European Research Infrastructure Consortium; Official Journal of the European Union 2017/C 230/01), che riunisce dodici stati membri tra cui l'Italia rappresentata dal MUR.

La partecipazione Italiana alla rete Instruct-ERIC è garantita dal MUR e che il CERM è il centro italiano di questa infrastruttura.

L'infrastruttura CERM-CIRMMP è la parte Italiana dell'IR "Instruct-ERIC" che risponde alla domanda qualitativamente nuova di biologia strutturale integrata in cui NMR, EM, X – ray, scattering neutronico, spettrometria di massa e altre tecniche sono integrate per studiare e capire i processi biologici a diversi livelli di risoluzione e complessità.

Il CIRMMP è il Consorzio Interuniversitario Risonanze Magnetiche di Metallo Proteine in seguito indicato "CIRMMP".

Il CIRMMP e il CERM collaborano regolarmente nello svolgimento delle attività di infrastruttura di ricerca coordinate dal CIRMMP che si svolgono interamente presso il CERM, nel cui ambito operano anche i docenti universitari che hanno promosso la costituzione e lo sviluppo del Consorzio Interuniversitario medesimo.

Il CERM – CIRMMP è "core lab" di Instruct-ERIC ed ha un parco strumenti comprendente spettrometri NMR ai campi più alti attualmente disponibili, accessoriati con le componenti più avanzate in aggiunta a strumentazione complementare per la caratterizzazione strutturale di proteine e loro processi, che include un EPR, un rilassometro, spettrometri NMR, light scattering, e surface plasmon resonance.

VISTI/VISTE

1. il Decreto Legislativo n. 127 del 4 giugno 2003 “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”;
2. il Decreto Legislativo n. 213 del 31 dicembre 2009 “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell’art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”;
3. il nuovo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche entrato in vigore il 1 agosto 2018;
4. il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con decreto del Presidente n. provv. 14/2019, in vigore dal 1° marzo 2019;
5. il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25034 e pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005;
6. il Protocollo d’Intesa fra Università degli Studi di Firenze, Consorzio Interuniversitario Risonanze Magnetiche di Metallo Proteine e Consiglio Nazionale delle Ricerche del 28 ottobre 2014 per il coordinamento del centro italiano dell’Infrastruttura ESFRI Instruct-ERIC;
7. la Convenzione tra il CNR e il Centro Risonanze Magnetiche CERM per il Progetto Instruct-ERIC (FOE 2021), prot. n. 0158514/2022, sottoscritta il 25 luglio 2022;
8. la delibera del Consiglio di Amministrazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche n. 321/2023 in data 18 ottobre 2023;
9. il Decreto Ministeriale n. 571 del 21 giugno 2021 (FOE 2022), che ha riconosciuto a Instruct-ERIC per il tramite del CNR, un contributo finanziario pari ad euro 2.100.000,00 per "Attività di ricerca a valenza internazionale", e per il cui utilizzo il CERM fornirà dettagliata rendicontazione amministrativo-contabile.

CONSIDERATO CHE

1. Le attività del CERM includono la gestione dei servizi del centro italiano di Instruct-ERIC, la manutenzione e l’implementazione della strumentazione.
2. Il CNR per il tramite del Dipartimento di Scienze Biomediche provvederà allo svolgimento di tutte le attività di esecuzione e di coordinamento e a tutti gli adempimenti di competenza del CNR di carattere organizzativo, giuridico ed amministrativo finalizzati all’esecuzione del menzionato Progetto.

3. Le Parti intendono disciplinare i propri rapporti per l'esecuzione, in forma coordinata e congiunta, del Progetto "Instruct-ERIC" attraverso la sottoscrizione della presente Convenzione.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Premesse

1.1 Le premesse e gli allegati alla presente Convenzione (di seguito "Convenzione") costituiscono, ad ogni effetto, parte integrante ed essenziale della stessa e della disciplina contrattuale in essa contenuta.

Articolo 2 - Oggetto

2.1 Con la sottoscrizione della presente Convenzione le Parti intendono instaurare un rapporto di collaborazione teso:

- a. al sostegno alle attività di implementazione del centro italiano di Instruct-ERIC,
- b. allo sviluppo e allo studio di quant'altro dovesse risultare connesso ai suddetti settori.

2.2 Gli interventi di cui al comma 2.1 hanno ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca, innovazione e sperimentazione delineate nella relazione illustrativa generale **allegato A** alla presente Convenzione. Le parti si impegnano inoltre a valutare e concordare altre iniziative congiunte su tematiche correlate a quelle sopra indicate.

2.3 Eventuali revisioni sostanziali dell'oggetto della Convenzione saranno definite con atti aggiuntivi, concordati per iscritto tra le Parti.

Articolo 3 - Durata

3.1 La presente convenzione avrà durata annuale a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa.

Articolo 4 - Svolgimento attività di ricerca

4.1 Per l'individuazione e realizzazione delle singole attività di ricerca svolte dal soggetto contraente, con relativi finanziamenti, tempistica e modalità di realizzazione, e ogni altro connesso adempimento, si rimanda alla relazione illustrativa generale (**allegato A**) di cui alla presente Convenzione che ne costituirà parte integrante e sostanziale.

Articolo 5 - Responsabile esecutivo della Convenzione

5.1 Viene individuato Responsabile Esecutivo della Convenzione il Dott. Giovanni Maga,

Direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche del Consiglio Nazionale delle Ricerche del CNR.

5.2 Detto Responsabile è incaricato della gestione operativa della Convenzione, assicurando la continuità e la proficuità della collaborazione, nonché il coordinamento degli apporti resi da ciascuna delle Parti nella realizzazione delle attività di cui al precedente articolo 2.

Articolo 6 - Risorse Finanziarie

6.1 Il CNR, per il tramite del Dipartimento di Scienze Biomediche, fatto salvo quanto indicato al successivo punto 6.4, trasferirà al CERM, per tutte le attività oggetto della presente Convenzione, l'importo di euro 2.050.000,00 - di cui all'assegnazione straordinaria FOE 2022 da parte del MUR per attività di ricerca a valenza internazionale del Progetto Instruct-ERIC, pari a 2.100.000,00 -, e tratterà la restante quota di euro 50.000,00 per le attività di coordinamento del CNR.

6.2 I fondi corrisposti dal CNR al CERM saranno oggetto di rendicontazione scientifica e finanziaria - secondo le tempistiche e le modalità di seguito indicate - da sottoporre ai Comitati di cui all'articolo 7 che trasmetteranno i loro pareri alla Direzione Generale, al Responsabile esecutivo della Convenzione ai fini delle opportune valutazioni in merito alla corresponsione delle successive erogazioni.

6.3 Il trasferimento del finanziamento, come sopra individuato, avverrà mediante ripartizione dello stesso in tre tranches, secondo quanto di seguito convenuto dalle Parti:

1. erogazione di una prima quota di 1.025.000,00 € pari al **50%** della totale quota finanziata verrà trasferita al CERM, come forma di anticipo, nel termine di trenta giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione;
2. erogazione di una seconda quota di 820.000,00 € pari al **40%** dell'importo concesso, da corrispondersi entro i 30 giorni successivi alla rendicontazione di attività e comunque previa presentazione del rendiconto scientifico e finanziario relativo alla prima quota già erogata pari al 50% del totale;
3. il saldo di 205.000,00 € del finanziamento, pari al **10%**, da corrispondersi a conclusione delle attività progettuali, previo parere positivo dei Comitati di cui all'art. 7 sulle rendicontazioni finali sia scientifiche che finanziarie. Il CNR provvederà al pagamento della quota finale entro i trenta giorni successivi al predetto parere positivo dei comitati.
4. il CERM si impegna a redigere e trasmettere relazione scritta finale, scientifica e finanziaria, entro 90 giorni dalla chiusura del progetto.

6.4 Il trasferimento dei finanziamenti di cui ai commi precedenti si intende subordinato all'erogazione dei relativi fondi nei confronti del CNR da parte del MUR.

6.5 Le risorse, destinate agli interventi di cui sopra, sono specificatamente indicate nel prospetto finanziario del progetto, parte integrante dell'allegato A.

6.6 Il trasferimento sarà effettuato all'Università degli Studi di Firenze nei tempi e con le modalità suindicate mediante girofondo: Contabilità speciale Banca d'Italia 3673/9 (<https://www.unifi.it/vp-10234-pagamentiverso-l-universita-degli-studi-di-firenze.html>).

Art. 7 – Rendicontazione del progetto

7.1 Ai fini della tracciabilità delle spese, ai fondi oggetto della presente Convenzione è stato assegnato dal CERM-Unifi per la quota di competenza il Codice Unico di Progetto (CUP) e dal CNR per la quota restante.

7.2 Le disposizioni relative alle tipologie e modalità di spesa, nonché delle relative rendicontazioni sono riportate nelle Linee guida, che, condivise dalle Parti, sono parte integrante della presente Convenzione (**allegato B**).

7.3 Con la sottoscrizione della presente Convenzione le Parti si danno reciprocamente atto che le spese, quali riportate nella Relazione illustrativa generale (**allegato A**), costituiscono l'importo massimo ammissibile e rendicontabile. Saranno rendicontabili le spese decorrenti dal 1 gennaio 2023.

7.4 Ai fini del monitoraggio e controllo delle attività svolte dal CERM, il CNR si avvarrà per tutta la durata della presente Convenzione di un Comitato di Controllo per gli aspetti amministrativi, contabili e di rendicontazione e da un Comitato Scientifico per la valutazione della congruità delle attività di ricerca svolte, composto da componenti designati dal Presidente del CNR, su proposta del Direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche.

7.5 Le rendicontazioni verranno inoltrate dal CERM al Dipartimento di Scienze Biomediche del CNR che provvederà a sottoporle ai Comitati predetti per l'approvazione nei termini previsti dall'art. 6.

7.6 I Comitati avranno a loro volta un termine di giorni 15 dall'inoltro di ciascuna rendicontazione, entro il quale termine far pervenire al CERM le proprie eventuali osservazioni e commenti e/o richieste di chiarimenti. Eventuali integrazioni della documentazione presentata dovranno essere presentate e successivamente valutate nei medesimi termini sopraindicati.

7.7 I verbali delle riunioni dei Comitati ed i pareri relativi alle rendicontazioni esaminate verranno trasmessi alla Direzione Generale del CNR e alla Direzione del Dipartimento di Scienze Biomediche del CNR per gli adempimenti previsti.

Articolo 8 - Adempimenti per la Sicurezza

8.1 Le Parti assicurano e garantiscono il rispetto delle disposizioni in tema di sicurezza individuale e collettiva sui luoghi di lavoro dei locali, delle attrezzature e del personale utilizzato

nelle attività di cui alla presente Convenzione e, in tal senso, provvederanno autonomamente alle necessarie coperture assicurative e singolarmente daranno corso ad ogni adempimento, con tempestività, secondo le competenze e responsabilità stabilite dalle norme vigenti in materia.

8.2 Il personale di una Parte che si rechi presso i centri o i laboratori di titolarità dell'altra Parte o di altri Soggetti coinvolti nel Progetto è tenuto al rispetto dei regolamenti sanitari e di sicurezza vigenti presso la parte/soggetto ospitante e dal rispetto delle prescrizioni individuate ed enunciate nel Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 9 - Riservatezza

9.1 Le Parti si impegnano ad osservare la massima riservatezza a non divulgare né utilizzare, per alcuno scopo diverso da quello necessario se non per lo svolgimento delle attività previste, le informazioni di carattere scientifico e tecnico prodotte nell'ambito della presente Convenzione.

Articolo 10 - Diritti di proprietà

10.1 I Diritti di proprietà, intellettuale e industriale su brevetti e know-how, restano regolati dalla normativa di Legge vigente salvo diverse pattuizioni formulate per iscritto dalle Parti.

10.2 La titolarità dei Diritti di Proprietà industriale su brevetti e know-how derivanti dalle attività del Programma sarà ripartita in ragione dell'attività svolta dalle Parti in forza di accordi definiti ad hoc tra le stesse, tenuto conto dell'eventuale attività svolta da terzi.

Articolo 11 - Legge applicabile e Foro competente

11.1 La presente Convenzione attuativa è tesa al rispetto dei principi elencati negli Statuti degli Enti coinvolti e per quanto non espressamente specificato, si applica la legge italiana.

11.2 Tutte le modifiche apportate alla presente Convenzione dovranno essere effettuate ed approvate per iscritto. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione, le Parti procederanno per via amministrativa, dopo aver esperito e senza alcun risultato, un tentativo di bonaria composizione extragiudiziale. Nel caso in cui non si dovesse pervenire ad un accordo, sarà di competente per eventuali controversie, il Foro di Roma.

Articolo 12 - Trattamento dei dati personali

12.1 Le Parti si impegnano, nell'esecuzione del presente accordo e di tutte le attività connesse che possono comportare il trattamento dei dati personali, ad agire in ottemperanza alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e al D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018 ("Codice Privacy"), osservando misure organizzative e tecniche adeguate, nonché idonee a garantire la sicurezza delle informazioni relative all'attività di ognuna delle Parti sotto l'aspetto della riservatezza, disponibilità e confidenzialità dei dati personali trattati, manlevando e tenendo indenne l'altra

Parte da qualsiasi conseguenza pregiudizievole derivante dal mancato rispetto di tale obbligo.

Articolo 13 – Registrazione

13.1 La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 e non è soggetta ad imposta di bollo come da tariffa all. A – parte I art. 2, del D.P.R. 642/72 e successive modifiche ed integrazioni. Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

13.2 La Convenzione avrà piena efficacia a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, anche a mezzo di firma digitale, ai sensi e nel rispetto del D.P.C.M. del 22 Febbraio 2013, pubblicato sulla G.U. n. 117 del 21 Maggio.

Letto, confermato e sottoscritto

PER
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
La Presidente

PER
CERM - Università degli Studi di Firenze
La Presidente

La Responsabile Scientifica del Centro italiano
Instruct-ERIC